

ASP DEL DELTA FERRARESE

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona dei Comuni di Codigoro, Comacchio, Fiscaglia, Goro, Lagosanto, Mesola.

Viale Della Resistenza n° 3/a

CODIGORO – Ferrara

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

N. 4 OGGETTO: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CODIGORO, COMACCHIO, FISCAGLIA, GORO,
JOLANDA DI SAVOIA, LAGOSANTO, MESOLA E L'ASP DEL DELTA FERRARESE PER LA
GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA "CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER
L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI" – ANNUALITA' 2021.

L'anno **duemilaventuno** oggi **ventisei** del mese di **gennaio** alle ore 09.30, in Video Conferenza, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto, sono stati convocati i componenti dell'Assemblea dei Soci, in prima convocazione, dal Presidente dell'Assemblea;

Fatto l'appello nominale risultano:

	COMUNE			
SINDACO	SOCIO	QUOTA %	PRESENTI	ASSENTI
Assessore Samuele Bonazza per delega del Sindaco Alice Zanardi	Codigoro	41,76	Sì	
Pierluigi Negri	Comacchio	41,30	Sì	
Fabio Tosi	Fiscaglia	6,80	Sì	
Diego Viviani	Goro	2,62	Sì	
Cristian Bertarelli	Lagosanto	3,66		Sì
Assessore Fabio Massarenti per delega del Sindaco Gianni Michele Padovani	Mesola	3,86	Sì	

Viene nominato segretario verbalizzante dell'Assemblea il Direttore dell'ASP Dr.ssa Angela Petrucciani.

E' altresì presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Davide Nardini.

Vista l'assenza del Presidente Alice Zanardi, l'Assessore Samuele Bonazza, constatato il numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta e passa all'esame del presente argomento.

ASP DEL DELTA FERRARESE – Codigoro FE

Delibera Assemblea dei Soci n. 4 del 26/01/2021

OGGETTO: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CODIGORO, COMACCHIO, FISCAGLIA, GORO, JOLANDA DI SAVOIA, LAGOSANTO, MESOLA E L'ASP DEL DELTA FERRARESE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA "CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI" – ANNUALITA' 2021.

PREMESSO che:

con Deliberazione della Giunta Regionale n. 579 del 21/04/2008 è stata costituita, a decorrere dal 01/05/2008, l'Azienda pubblica di servizi alla persona ASP del Delta Ferrarese (in seguito denominata ASP);

l'ASP trova la propria disciplina fondamentale nella L.R. 12/03/2003, n. 2, nella Deliberazione del Consiglio Regionale 09/12/2004, n. 624 e nella L.R. 26/07/2013, n. 12;

l'ASP è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, nell'ambito delle norme e dei principi stabiliti dalle norme regionali e non ha fini di lucro;

come risulta dallo Statuto, ASP ha come finalità l'organizzazione e l'erogazione di servizi sociali e socio sanitari;

a norma dell'art. 7 comma 2 del proprio Statuto ASP "può stipulare contratti per l'acquisizione di beni e servizi nel rispetto delle norme poste a garanzia della imparzialità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa e nel rispetto ed in coerenza con le proprie caratteristiche e natura"

ASP è soggetta alla disciplina del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici);

l'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, mentre per gli acquisti di pari o superiore le stazioni appaltanti, non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38, procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica;

CONSIDERATO che:

si rende necessario, in attuazione del su citato art. 37 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., individuare un soggetto aggregatore cui ricorre per l'espletamento di procedure di gare per l'acquisizione di beni e servizi di importo superiore a 40.000,00 euro ovvero di lavori di importo superiore a 150.000,00 euro;

a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici, di cui al D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 ed al successivo decreto correttivo D. Lgs. n. 56 del 19.04.2017, le norme in materia di centrali di committenza ed "aggregazionismo" delle stazioni appaltanti sono state oggetto di ulteriori modifiche, in sostituzione di quanto previsto dal comma 3-bis del pregresso art. 33 del D. Lgs. n. 163/2006;

RICHIAMATO l'art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il quale stabilisce, tra l'altro, quanto di seguito riportato:

- 1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38;
- 2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1, procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente codice;
- 3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica;
- 4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:
 - ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
 - mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
 - ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56;

PRESO ATTO che:

l'art. 38 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il quale prevede, tra l'altro, che l'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti avverrà a seguito dell'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione della pubblica amministrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti, sentite l'ANAC e la Conferenza Unificata;

l'ultimo inciso dell'art. 37, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale chiarisce che, nel periodo transitorio, in attesa del sistema di qualificazione di cui sopra, sono consentiti gli stessi strumenti già previsti nell'abrogato art. 33, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 163/2006 ed i Comuni possono continuare ad operare come stazioni appaltanti, se iscritti all'AUSA – Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti – presso l'ANAC;

DATO ATTO che:

con contratto Cron. N. 821 del 11/09/2015 è stato costituito dai Comuni di Codigoro, Comacchio, Fiscaglia, Goro, Lagosanto e Mesola il servizio intercomunale di gestione della "centrale unica di committenza per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi";

la Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Comacchio, Codigoro, Fiscaglia, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Mesola, dall'ASP del Delta Ferrarese e dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po - è stata regolarmente iscritta all'anagrafe delle stazioni appaltanti istituita presso l'ANAC;

la convenzione istitutiva della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni sopraindicati, in scadenza alla data del 31.12.2016, è stata prorogata fino al 31.12.2017 e che prevede la possibilità della proroga mediante delibera di Consiglio Comunale da adottarsi a cura dei Comuni aderenti;

la succitata Convenzione, in scadenza alla data del 31.12.2017, è stata ulteriormente prorogata dall'Assemblea dei Soci di Asp del Delta Ferrarese fino al 31.12.2018, successivamente fino al 31.12.2019 con delibera n.17 del 15/11/2018 ed ulteriormente fino al 31/12/2020 con delibera n. 5 del 22/05/2020;

con contratto cronologico n. 1352 del 28.02.2019 e relativa appendice contrattuale, è stato sottoscritto l'atto aggiuntivo/integrativo alla convenzione sottoscritta in data 11.09.2015 – Cron. n. 821;

in attesa della qualificazione delle stazioni appaltanti, previsto dagli artt. 37 e 38 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché dell'entrata in vigore di eventuali ulteriori e diverse disposizioni legislative, il Comune di Comacchio "capofila" ha provveduto a chiedere ai Comuni di esprimersi in merito al ricorso all'ulteriore proroga di cui trattasi;

CONSIDERATO che

a seguito delle modifiche apportate al D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) dalla legge di conversione del D.L. n. 32/2019 (c.d. Decreto *Sblocca Cantieri*), le disposizioni di cui al sopra riportato art. 37, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 sono sospese, in via sperimentale, fino al 31.12.2020, rendendo ad oggi non obbligatorio il ricorso alle centrali di committenza e attribuendo autonomia ai comuni non capoluogo nell'espletamento delle proprie procedure di gara

con l'ulteriore sospensione temporale delle disposizioni normative di cui sopra, il Comune di Comacchio "capofila" ha provveduto a chiedere agli Enti aderenti alla Centrale Unica di Committenza di effettuare le proprie valutazioni ed esprimere la propria manifestazione di interesse all'eventuale ulteriore proroga della Convenzione istitutiva della CUC fino al 31.12.2021

PRESO ATTO che gli Enti aderenti alla CUC hanno espresso parere favorevole alla succitata proroga, ad eccezione dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po, come da comunicazioni conservate agli atti del competente ufficio comunale;

RITENUTO pertanto opportuno prorogare per l'annualità 2021 la Convenzione, sottoscritta dai Comuni di Comacchio, Codigoro, Fiscaglia, Goro, Jolanda di Savoia, Mesola, Lagosanto e dall'ASP del Delta Ferrarese, finalizzata alla gestione in forma associata della Centrale Unica di Committenza, con Comune di Comacchio capofila, per l'acquisizione di lavori, beni e servizi, di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 99 del 20.12.2018, nelle more dell'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, nonché dell'entrata in vigore di eventuali ulteriori e diverse disposizioni legislative, tenuto conto della sospensione, in via sperimentale, delle norme di cui all'art. 37, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, come sopra specificato;

VISTO

il T.U.E.L. - D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

l'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di attribuire continuità, a far data dal 01.01.2020, alle attività e funzioni espletate della Centrale Unica di Committenza costituita tra gli Enti sopramenzionati;

A voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

Per quanto sopra esposto, che qui si intende integralmente riportato:

- 1. di prorogare alla data del 31.12.2021 la convenzione per la gestione in forma associata della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Comacchio, Codigoro, Fiscaglia, Goro, Jolanda di Savoia, Mesola, Lagosanto e l'ASP del Delta Ferrarese per l'acquisizione di lavori, beni e servizi, di cui alla deliberazione n. 17 del 15.11.2018, nelle more dell'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, di cui agli artt. 37 e 38 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché dell'entrata in vigore di eventuali ulteriori e diverse disposizioni legislative, tenuto conto della sospensione, in via sperimentale, delle norme di cui all'art. 37, comma 4, del citato D. Lgs. n. 50/2016, come specificato in premessa;
- 2. di prendere atto che la sede legale della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) è ubicata presso il Comune di Comacchio, quale Ente individuato come "capofila" per la gestione delle attività e dei compiti previsti in convenzione;
- 3. di prendere atto della decisione assunta dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po di non avvalersi della suddetta proroga;
- 4. di prendere atto altresì che nei confronti degli Enti sopracitati, ad eccezione dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po, rimarranno invariati i patti e le condizioni previste nella convenzione originaria, di cui al contratto Cron. n. 821 dell'11.09.2018, e del successivo atto integrativo/aggiuntivo Cron. n. 1352 del 28.02.2019, citati in premessa;
- 5. di dichiarare con separata votazione unanime, stante l'urgenza, la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 32 comma 1 dello Statuto.

	IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE (Angela Petrucciani)
	Il Direttore (Angela Petrucciani)
□ è diventata esecutiva il giorni dall'inizio della pubblicazione ☑ è dichiarata immediatamente es Statuto.	(art 32 comma 1 Statuto)
	liberazione viene pubblicata, da oggi, isecutivi ai sensi dell'art 32 dello Stati